

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1879

NEGROTTI. Se a Bologna, come lo disse testè l'onorevole Lugli, vi sono molte opere pie, non v'ha dubbio che anche nella Liguria, e a Genova specialmente ve ne sono pur molte. Or bene, io ho dovuto constatare, quando per diversi anni fui membro della deputazione provinciale, che nella legge sulle opere pie esiste una vera lacuna. Questa lacuna consiste nel fatto che alla deputazione provinciale sfugge l'esame e l'approvazione dei bilanci preventivi delle opere pie. La deputazione provinciale non ha altro mandato che quello di esaminare ed approvare i conti consuntivi. Se quindi le amministrazioni delle opere pie deliberano lavori che non dovrebbero farsi eseguire, o deliberano spese superiori ai loro mezzi, o non necessarie; colla legge attualmente in vigore, la deputazione provinciale non ha il diritto d'interloquire su tali proposte, e ciò qualche volta con gravissimo danno delle opere pie stesse.

La deputazione provinciale non ha che il mandato dell'esame e dell'approvazione dei conti consuntivi, cosicchè quando le spese sono state fatte regolarmente, la deputazione provinciale non può negare la sua approvazione a quello che l'amministrazione avrà fatto, e non è davvero con questo sistema che le opere pie possono dirsi efficacemente tutelate, perocchè è appunto mediante una buona tutela sui loro bilanci che in certe circostanze si possono salvare da non indifferenti danni.

Questo grave inconveniente che io ho potuto constatare, e che credo sarà pure stato riconosciuto in tutte le parti del regno, è una vera lacuna che esiste nella legge che dovrebbesi riempire allorquando si presenterà un disegno di legge alla Camera su le opere pie e spero che il ministro vorrà preoccuparsi di questa questione, e che pel bene delle opere pie chiederà che sulle medesime siano estese le attribuzioni di tutela alle deputazioni provinciali.

Io non dubito che l'onorevole ministro vorrà far buon viso a questa mia domanda e che vorrà concretarla nel disegno di legge sulle opere pie che parmi abbia accennato, in una delle scorse tornate, di voler presto presentare alle deliberazioni del Parlamento.

MINISTRO PER L'INTERNO. Terrò conto delle osservazioni dell'onorevole Negrotto nel disegno di legge che mi propongo di presentare.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, metto ai voti il capitolo 20. Servizi vari di pubblica beneficenza, lire 92,200.

(È approvato.)

Spesa per la sanità interna. Capitolo 21. Spese diverse, lire 43,450.

L'onorevole Manfrin ha facoltà di parlare.

MANFRIN. Se durante la discussione generale fosse stato chiesto il provvedimento di cui intendo discorrere (ciò che forse avrebbe reso inutili molte delle domande che furono fatte) o se ieri l'avessi udito fra quelli proposti dall'onorevole ministro dell'interno, io non avrei preso a parlare.

Per lo passato, nelle diverse regioni italiane erano in vigore provvedimenti di sanità pubblica, i quali su per giù corrispondevano ai diversi bisogni; ma volle sventura che durante i pieni poteri (non ricordo più di chi, ma anche in questa seduta sono stati accennati), durante questi pieni poteri adunque, si fece una legge sulla pubblica sanità, la quale porta la data del 20 marzo 1865. Questa legge, in luogo di provvedere efficacemente, conteneva tali e tante lacune, che fu necessario, con un regolamento dell'8 giugno 1865, di farvi delle aggiunte. Se nonchè con queste aggiunte si spinsero le cose a tal punto, che i privati ebbero a resistervi, e portata la questione dinanzi ai tribunali, questi in alcuni casi diedero ragione ai privati; per modo che il regolamento rimase in gran parte lettera morta. Il bisogno di provvedere suggerì fin dal 1870 di nominare una Commissione composta di egregie persone, la quale fece un disegno di legge, che fu presentato al Senato nel 1872. Così nel 1873 il Senato approvava il disegno di legge del Codice sanitario. Ma siccome vi erano alcune disposizioni concernenti il lavoro dei fanciulli e il Codice di sanità marittima, disposizioni alle quali accennò ieri l'onorevole ministro dell'interno e che suscitarono appunto le massime obiezioni, quel disegno di legge nonostante che il Senato lo avesse approvato, per alcuni punti, come ho già detto, ancora controversi, è rimasto senza effetto. Come se tutto ciò non fosse avvenuto, nel 1874 fu promulgata nelle provincie venete e di Mantova la legge del 25 marzo 1865; ma siccome il vecchio regolamento era stato oppugnato anche dai tribunali, così si pensò di farne uno nuovo.

Infatti, in data del 6 settembre 1874, fu compilato un esteso regolamento, il quale continua tuttavia ad essere controverso, e per il quale conviene dire che spesse volte i tribunali diedero torto al potere esecutivo.

E così si giungeva all'anno 1876, in cui fu fatta una seconda presentazione del Codice sanitario dal ministro dell'interno d'allora, l'onorevole Nicotera. In questo Codice sanitario era tolta la parte riguardante il lavoro dei fanciulli e la sanità marittima.

Il Senato approvò nel 1877 il disegno di legge, per il detto Codice; ma in attesa del Codice criminale, volle aspettare a coordinare con le sanzioni penali di questo, quelle del Codice sanitario; dimodochè, anche questa volta non se ne fece nulla,